

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E GLI ADEMPIMENTI AI FINI PREVIDENZIALI PER GLI ARTIGIANI E COMMERCianti.

Riflessioni sulle novità introdotte dal decreto collegato alla manovra finanziaria 2004

Di **Claudio Venturi**

1. Il nuovo procedimento

L'articolo 44, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ¹, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ², concernente "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*", ha dettato anche delle novità importanti che riguardano direttamente gli adempimenti presso la Camera di Commercio attribuendo efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La disposizione dispone testualmente quanto segue:

8. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 **hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti.** A tal fine, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **integrano la modulistica in uso** con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle **nuove iscrizioni**, nonché le **cancellazioni** e le **variazioni** relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo le modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1 gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma **sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.** Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.

¹ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. N. 229 del 2 Ottobre 2003.

² Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 181 alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003.

Al fine di contrastare in modo più incisivo l'evasione contributiva, la norma stabilisce un legame stretto tra il Registro delle imprese e gli Enti previdenziali, stabilendo che, **a decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione presentate alle Camere di Commercio da parte delle imprese artigiane e commerciali avranno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini della iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei relativi contributi.**

La conseguenza più immediata di questa nuova disposizione è quella che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, **gli artigiani e i commercianti saranno esonerati dall'obbligo di presentare la richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.**

La procedura si articolerà nel seguente modo:

- 1) le Camere di Commercio, utilizzando la struttura informatica di InfoCamere, dovranno trasmettere agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, variazioni e cancellazioni riguardanti i soggetti tenuti all'obbligo contributivo;
- 2) gli Enti previdenziali, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, notificheranno agli interessati l'avvenuta iscrizione richiedendo, al contempo, il pagamento dei contributi dovuti, ovvero notificheranno agli interessati le eventuali variazioni o cancellazioni che si sono verificate;
- 3) gli Enti previdenziali, entro il 31 dicembre 2004, dovranno allineare i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese, anche per le domande di iscrizione, di variazione e di cancellazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2004.

Le modalità di trasmissione dei dati verranno concordate tra le Camere di Commercio e gli Enti previdenziali interessati (INPS e INAIL).

2. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono tutti quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, lett. d), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, successivamente modificata dall'art. 16, comma 5, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, e precisamente tutti coloro che operano nel settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie.

Dunque, i soggetti coinvolti dalla normativa in questione sono:

- a) **gli artigiani;**
- b) **le imprese esercenti attività riconducibili al settore terziario** (gli esercenti attività commerciali, sia al minuto che all'ingrosso; gli esercenti attività turistiche, quali: alberghi, pubblici esercizi; gli esercenti attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; ecc.).

3. La nuova normativa e il suo ambito di applicazione

La nuova normativa sembra proporre un nuovo tentativo di rilancio degli "sportelli polifunzionali", concepiti per la prima volta nell'ottobre del 1992, ma che di fatto non hanno mai avuto piena attuazione.

Uno scoglio su cui si è arenato l'allora sportello polifunzionale fu la mancanza di una modulistica unificata che avrebbe dovuto predisporre l'allora Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'industria.

Per superare questo ostacolo, gli enti interessati pensarono di scambiarsi i propri modelli, ma la soluzione non fu accolta dall'allora Ministro dell'industria Guarino, che, con la Circolare n. 3295/C del 30 settembre 1992, limitò l'uso dello sportello ai soli fini del condono, consentendo anche alle Camere di Commercio di accogliere le relative denunce. In questo caso la modulistica doveva essere messa a disposizione dagli enti previdenziali.

Con la nuova normativa dettata dal D.L. n. 269/2003, in sede di iscrizione al Registro delle imprese, le imprese esercenti attività riconducibili al settore terziario e le imprese artigiane dovranno comunicare anche le notizie concernenti la partecipazione all'attività aziendale, con i requisiti previsti per l'insorgere dell'obbligo assicurativo, dei titolari, dei soci e dei rispettivi coadiutori familiari.

Si tratta indubbiamente di una notevole semplificazione del preesistente sistema di iscrizioni plurime la cui applicazione pratica richiede però il superamento di qualche ostacolo di non immediata soluzione.

Per fare questo sarà, anzitutto, necessario che il Registro delle imprese provveda ad integrare la modulistica attualmente in uso (sia quella cartacea che quella informatica) con gli elementi indispensabili all'attivazione automatica della iscrizione agli Enti previdenziali medesimi, prevedendo anche i dati richiesti dai modelli INPS e INAIL.

Pertanto, il procedimento come sopra descritto potrà essere completamente operativo soltanto quando tutta la modulistica interessata sarà opportunamente aggiornata per acquisire anche i dati previdenziali.

Sappiamo che sull'argomento è stato attivato un tavolo di lavoro al quale collaborano, oltre a InfoCamere, il Ministero delle attività produttive, l'INPS e l'INAIL. Ma nel frattempo cosa fare?

L'INPS dal canto suo, con **Circolare n. 39 del 24 febbraio 2004** ha provveduto a diramare delle direttive proprio per uniformare i comportamenti in questa fase transitoria.

Per quanto riguarda gli artigiani l'INPS precisa che la nuova procedura è già in fase di avanzata sperimentazione. In attesa del suo definitivo rilascio, prevedibilmente entro il mese di marzo p.v., si opererà come per il passato, sulla scorta delle comunicazioni che le Commissioni provinciali dell'artigianato continueranno a far pervenire direttamente alle Sedi.

Per quanto riguarda i commercianti, le comunicazioni che l'INPS riceve dal sistema informatico delle Camere di Commercio saranno immediatamente utilizzate per l'iscrizione o la cancellazione alla Gestione previdenziale dei titolari ditte individuali e delle imprese familiari.

Considerato, peraltro, che allo stato il sistema camerale non è in possesso dei dati concernenti la partecipazione all'attività dell'impresa dei coadiutori familiari, sarà avviato, a cura dell'INPS, un colloquio diretto con le imprese come sopra accertate, che verranno invitate a comunicare le notizie mancanti (si veda l'ALLEGATO n. 1 alla Circolare n. 39).

Similmente per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite dalla Camera di Commercio, i dati concernenti la partecipazione all'attività dell'impresa saranno richiesti agli interessati direttamente dall'Istituto (si veda l'ALLEGATO n. 2 alla Circolare n. 39).

L'INPS è tornato nuovamente sull'argomento con la **Circolare n. 80 del 12 maggio 2004**, fornendo chiarimenti sullo stato di attuazione delle disposizioni concernenti l'iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali alle Gestioni previdenziali.

Per quanto riguarda gli esercenti attività commerciali, l'INPS ribadisce che dal 1° gennaio 2004 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono esonerati dall'obbligo di presentazione di apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali, anche se invita le Strutture periferiche ad acquisire le domande prodotte spontaneamente. Al contempo conferma la persistenza dell'obbligo di presentare direttamente alle competenti Strutture territoriali dell'Istituto le domande di iscrizione o di cancellazione di coadiutori familiari, che interverranno successivamente all'iscrizione dei titolari.

Per quanto riguarda gli artigiani, l'INPS ha confermato integralmente quanto già detto nella precedente Circolare n. 39/2004 e ha comunicato che i dati acquisiti direttamente da InfoCamere da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazione saranno messi a disposizione delle Strutture territoriali.

L'INAIL, dal canto suo, in attesa della definizione degli aspetti sia normativi che procedurali, ha diramato istruzioni per continuare la gestione delle posizioni assicurative con le medesime procedure finora seguite, senza alcuna modifica. Le imprese, pertanto, dovranno continuare a presentare agli uffici INAIL ogni istanza e denuncia.